

All. "A" all'atto racc. n. 5193

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.N.O.M.L.

**"ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI DEL METODO LONEY"**

**ARTICOLO 1 - Denominazione**

E' costituita una Associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI DEL METODO LONEY"** ed

è disciplinata dal presente statuto e dalle leggi in materia.

L'Associazione A.N.O.M.L. "ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI

DEL METODO LONEY" è un'associazione professionale, senza fini di lu-

cro, che riunisce gli operatori che volontariamente ne condividono lo scopo

statutario e ne rispettano i regolamenti ed il codice deontologico. L'operato-

re del metodo Loney e' un facilitatore dell'equilibrio neuro motorio che lavo-

ra con approcci integrati utilizzando tecniche praticate attraverso l'utilizzo di

piattaforme e pioli di legno con cui e su cui la persona si rilassa seguendo

suggerimenti su posizioni di rilassamento pisico-fisico. Esegue altresì tratta-

menti di benessere volti a ripristinare la simmetria anatomica ed a ridare e-

nergia e vitalita' al soggetto ricevente. L'operatore del metodo Loney non è

un terapeuta, non fa diagnosi, non prescrive medicine o rimedi e non cura

malattie fisiche o psichiche. Opera in armonia e rispetto della medicina e

delle leggi vigenti.

E' una figura professionale innovativa, interdisciplinare, un facilitatore della

coscienza globale del corpo umano. Sostiene la persona a ritrovare l'armo-

nia psicofisica ed a riequilibrare la parte destra e sinistra del proprio corpo.

Non si pone in conflitto con la medicina ufficiale e la legge.

**ARTICOLO 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Pescara, Via Torquato Tasso, n. 53

### **ARTICOLO 3 - Durata e Scioglimento**

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria che provvederà a nominare il liquidatore e ad individuare la destinazione del patrimonio.

### **ARTICOLO 4 - Scopo**

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:

- Tutelare gli interessi professionali dei propri soci anche attraverso la stipula di contratti assicurativi, a copertura di responsabilità civile nell'esercizio della professione;

- Organizzare e tutelare gli interessi professionali dei propri iscritti e dell'utenza attraverso l'iscrizione all'elenco dell'Associazione e pubblicato sul sito web, nel rispetto della normativa in tema di protezione della privacy;

- Mantenere aggiornato detto elenco a tutela dell'utente, all'esito di apposito procedimento di verifica e alle altre norme previste dall'Associazione;

- Promuovere collaborazioni con altre Associazioni, Enti, Istituti, persone fisiche o giuridiche, ecc., informando puntualmente gli associati;

- Mantenere, implementare ed elevare le competenze e gli standard qualitativi e etici dei propri associati con un sistema di monitoraggio programmatico annuale e la verifica costante della corretta applicazione degli standard identificati dall'associazione;

- Promuovere nuove iniziative, incontri, convegni, pubblicazioni e progetti, presso persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed associazioni ed enti pubblici e privati, ecc.;

- Garantire una comunicazione costante ai soci sulle iniziative dell'Associazione ed in particolare quelle utili ai Soci Ordinari per ottemperare agli obblighi di aggiornamento professionale.

#### **ARTICOLO 5 - Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) da contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) da contributi, rette, premi di studio, concorsi, spese, sussidi da parte dello Stato e delle regioni, nonché di enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- e) da proventi di sottoscrizioni, di manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa organizzate;
- f) da ogni altra entrata.

Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2018.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per

la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 6 - Soci**

L'Associazione si compone di soci ed è costituita dai soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano all'assemblea degli associati ed hanno diritto di voto. Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti nell'assemblea costitutiva.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

#### **ARTICOLO 7 - Ammissione dei soci**

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda redatta in carta semplice dagli interessati e diretta al Consiglio Direttivo o al solo presidente dell'associazione il quale la sottoporrà al Consiglio Direttivo alla riunione immediatamente successiva alla presentazione.

Per essere ammesso a socio è indispensabile essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di un corso di formazione tra quelli identificati e validati dall'Associazione.

Dopo la comunicazione all'aspirante socio della delibera di ammissione, lo stesso dovrà procedere al versamento della quota annuale e solo dopo il regolare pagamento della quota assumerà lo status di socio ordinario.

Per ogni socio viene indicato l'indirizzo, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, mail.

#### **ARTICOLO 8 - Quote associative**

L'importo delle quote associative annuali, viene deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

La morosità del socio per un periodo superiore a quattro mesi dalla scadenza prevista per il pagamento comporta la sospensione dello status di associato e dei relativi diritti fino alla sanatoria. La morosità del socio per oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento comporta l'esclusione del socio dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 9 - Perdita della qualità di socio**

I soci fondatori e ordinari perdono la qualifica per:

a) dimissioni: che diventano automatiche nel caso che il socio si dichiari contrario alle finalità statutarie;

b) incompatibilità: per il disimpegno rispetto alle finalità ed attività dell'Associazione, per comportamenti incompatibili con gli standard scientifici e deontologici dell'Associazione;

c) morosità.

La decisione relativa alla perdita della qualità di socio sarà presa dall'Assemblea. Nessun diritto compete al socio dimissionario o espulso, né rimborsi a nessun titolo.

#### **ARTICOLO 10 - Obbligo di aggiornamento professionale**

Tutti i soci A.N.O.M.L. hanno l'obbligo di provvedere al proprio aggiornamento professionale mediante la partecipazione a convegni e corsi promossi dall'associazione direttamente o di concerto con altri enti ed associazioni.

Il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento annuale, senza valide giustificazioni, comporta l'espulsione del socio dall'Associazione.

La supervisione sull'adempimento dell'obbligo di aggiornamento dei soci è

di competenza del Consiglio Direttivo, che alla fine di ogni anno provvederà alla verifica del possesso da parte dei soci del numero di crediti previsti ai fini dell'aggiornamento.

#### ARTICOLO 11 - **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea generale dei soci,
- B) il Presidente dell'Associazione e Vice Presidente;
- C) il Tesoriere
- D) il Consiglio Direttivo;
- E) Collegio dei Revisori;
- F) Collegio dei Probiviri;

**A) L'Assemblea generale dei soci** è costituita dai soci fondatori ed ordinari.

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione dell'attività svolta, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, viene convocata dal Consiglio Direttivo, salvo motivate eccezioni, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto al voto.

Per la modifica dello statuto e del regolamento, per lo scioglimento dell'Associazione e per l'esclusione di un socio è necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio affidando delega scritta secondo regolamento.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

## **B) PRESIDENTE**

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono; per l'adempimento delle sue mansioni, può avvalersi di collaboratori sia interni che esterni all'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione e può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

### **B.1) IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce sino alla prima Assemblea utile.

## **C) IL TESORIERE**

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'associazione, relaziona al Consiglio Direttivo dell'andamento, esamina i rendiconti

annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

#### **D) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti per tre sedute consecutive, senza aver comunicato un loro legittimo impedimento, decadranno dalla loro carica e verranno sostituiti, nell'ordine, dai primi dei non eletti.

#### **D.1) FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è convocato e, di norma, presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente con analoghi compiti. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai consiglieri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente.

#### **ARTICOLO 12 - Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull'andamento amministrativo dell'Associazione e ne verifica i bilanci, relazionando l'Assemblea. Esso è composto da 1 (uno) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea.

Alla carica di revisore dei conti possono essere eletti non soci. Dura in carica due anni, se non diversamente stabilito dall'Assemblea. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche sociali.

### ARTICOLO 13 - **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione, elegge al suo interno un Presidente che cura la convocazione del Collegio, l'ordine del giorno e presiede le riunioni.

I membri del collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche elettive all'interno dell'Associazione. Il Collegio viene convocato dal Presidente del Collegio stesso secondo le necessità.

#### **- Funzionamento del Collegio dei Probiviri**

Le richieste di intervento del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al Presidente dell'associazione o al Consiglio Direttivo che le farà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale inserirà le richieste nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Verranno prese in considerazione unicamente le richieste ritualmente sottoscritte dal richiedente. Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di convocare i Soci per ascoltarli e porre loro le domande che ritiene necessarie. La comunicazione dell'apertura del procedimento e la convocazione saranno effettuate a mezzo raccomandata a/r o Pec o mail con ricevuta. Il Socio convocato ha l'obbligo di presentarsi nel giorno e orario indicati per svolgere le proprie controdeduzioni. Le deliberazioni vengono adottate ex bono et aequo.

### ARTICOLO 14 - **Gratuità e durata degli incarichi**

Tutti gli incarichi sociali si intendono attribuiti e svolti, esclusivamente a titolo gratuito, tranne le cariche di Revisori dei Conti affidate a non soci. Compensi possono essere corrisposti ai Soci, per attività professionali specifi-

che, svolte a favore dell'associazione o dei Soci. La durata di tutti gli incarichi sociali, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è di tre anni e i componenti sono rieleggibili non oltre 2 (due) mandati consecutivi.

#### **ARTICOLO 15 - Ampliamento sedi**

L'Associazione, per un più efficace raggiungimento dello scopo sociale, può creare più sedi, e/o creare sezioni periferiche la cui creazione e organizzazione viene deliberata dall'Assemblea e il cui funzionamento avviene in base al Regolamento e al presente Statuto sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 16 - Regolamento**

I soci fondatori dopo la costituzione dell'Associazione varano un Regolamento che disciplina la vita della società.

Successive modifiche al detto Regolamento devono essere fatte dall'Assemblea.

#### **ARTICOLO 17 - Sanzioni Disciplinari**

Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai soci, tenuto conto della gravità della violazione accertata e secondo un principio di gradazione sono:

o avvertimento : ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito.

o la censura: ovvero una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso

o la sospensione dall'associazione: quando sia accertata una grave violazione da parte dell'associato che ,tuttavia,non comporti la espulsione; può

essere comminata per un periodo massimo di un anno.

o la espulsione dall'associazione:quando sia accertata una violazione che abbia compromesso gravemente gli interessi,scopi e finalità dell'associazione da non consentire più la permanenza del socio all'interno del consesso associativo.

Il socio espulso non ha diritto di ripetizione della quota versata.

#### **ARTICOLO 18 - Disposizioni finali**

##### **Scioglimento**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria convocata e costituita a norma del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

a) Nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli articoli 11-12 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera sulla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

#### **ARTICOLO 19 - Clausola Compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Pescara.

#### **ARTICOLO 20 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge applicabili in materia di Enti non lucrativi.

**- Modifiche al Regolamento**

Le norme del Regolamento vengono approvate e/o modificate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi:

Loney Valentin - Vincenzo Ciulla - Di Nunzio Alex - Ciampoli Mattia - Francesco Tellina - Cristian Malvoni - Michele D'Ambrosio notaio